



Informazione n. 22

Data:	19 marzo 2020
Destinatari:	Autorità cantonali di vigilanza, uffici esecuzione
Concerne:	Misure a salvaguardia del settore delle esecuzioni e dei fallimenti nella situazione straordinaria (COVID 19)

Misure a salvaguardia del settore delle esecuzioni e dei fallimenti nella situazione straordinaria (COVID 19)

1. Sospensione secondo l'articolo 62 LEF

Il 18 marzo 2020 il Consiglio federale ha dichiarato, per mezzo di un'ordinanza di necessità, la **sospensione generale** secondo l'articolo 62 LEF per il periodo dal 19 marzo al 4 aprile 2020 incluso. Dopo tale periodo seguono immediatamente le ferie dell'esecuzione, che decorrono dal 5 aprile al 19 aprile 2020. Gli effetti della sospensione corrispondono in ampia misura a quelli delle ferie regolari previste dalla legge. Ne risulta che le ferie iniziano alcuni giorni prima e sono prolungate da due a un po' più di tre settimane. I termini che vengono a scadere durante la sospensione o le ferie sono prorogati fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime (art. 63 LEF), e quindi, secondo la situazione legale attuale, fino al 22 aprile 2020.

Durante questo periodo (fino al 19.4.2020 incluso) *«fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione¹, non si può procedere ad atti esecutivi»* (art. 56 LEF).

2. Raccomandazioni a salvaguardia del settore delle esecuzioni e dei fallimenti nella situazione straordinaria (COVID 19)

2.1 Nel periodo di sospensione

Secondo l'ordinanza 2 del 16 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/783.pdf>), il Consiglio federale ha ordinato quanto segue:

Per quanto l'ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze (art. 1a).

¹ Nella circolare del 10 agosto 1914 concernente l'ultima sospensione in tutto il Paese (reperibile all'indirizzo <https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10025477>), il Tribunale federale ha illustrato, a partire da pagina 44, gli atti contemplati dalla sospensione e quelli eccettuati nonché le risultanti conseguenze giuridiche. Nel singolo caso va tuttavia tenuto conto anche della giurisprudenza pronunciata da allora (non disponibile in italiano).

Le strutture della pubblica amministrazione accessibili al pubblico (di cui fanno parte gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti), non sottostanno all'obbligo di chiudere. Tali strutture devono rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Il numero di persone presenti deve essere limitato di conseguenza e devono essere evitati gli assembramenti di persone (art. 6 cpv. 3 lett. j e cpv. 4).²

Per i compiti legali che devono essere adempiuti anche durante la sospensione e le ferie, le autorità devono trovare per quanto possibile soluzioni per conformare l'adempimento dei loro compiti legali alle prescrizioni e raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel contesto della situazione straordinaria (COVID 19).

Esprimendo il nostro apprezzamento per i Cantoni che hanno già disposto misure, qui di seguito illustriamo alcune raccomandazioni destinate a tutti i Cantoni per attuare gli obblighi summenzionati. Questo non esclude che i Cantoni o singole autorità possano adeguare le misure proposte o adottarne altre.

- Chiusura degli sportelli per le operazioni che possono essere effettuate anche per telefono, posta o e-mail. Eccezioni possono essere concesse su appuntamento e a condizione che siano rispettati gli orari individuali di visita («Slots»).

Delle suddette operazioni fanno ad esempio parte le domande di estratti del registro delle esecuzioni, informazioni sullo stato preciso delle ricusazioni, altre informazioni generali. I pagamenti vanno effettuati soprattutto per mezzo di un versamento.

- Rinvio delle esecuzioni forzate escluse dalla sospensione e dalle ferie e che non possono essere svolte in conformità con le raccomandazioni dell'UFSP, in particolare se non possono essere eseguite come incanti online.

Tra le alternative da valutare vi è anche l'organizzazione di incanti telefonici o online. Raccomandiamo agli uffici che dispongono delle pertinenti risorse ed esperienze di sostenere gli altri uffici nell'ambito dell'assistenza amministrativa.

- Termini generosi

Nello stabilire i termini occorre tenere conto della situazione straordinaria e del fatto che questa possa perdurare per alcune settimane o alcuni mesi anche dopo la fine della sospensione.

2.2 Preparativi per il periodo successivo alla sospensione

Al momento dell'emanazione dell'ordinanza di necessità del 18 marzo 2020 *non* è previsto di prolungare la sospensione o di pronunciarla nuovamente per il periodo successivo al 19 aprile 2020.

Esortiamo quindi le autorità cui compete l'esecuzione della LEF a sfruttare il periodo fino al 19 aprile 2020 per adottare tutte le misure organizzative ed eventualmente edili (p. es. vetri di separazione) in modo da poter adempiere, dopo tale data, tutti i compiti del settore delle

² Questo paragrafo è tratto dalle note esplicative del regolamento (scaricabili [qui](#)), che sono soggette a modifiche,

esecuzioni nel maggior rispetto possibile della protezione dei collaboratori, dei debitori, dei creditori e di eventuali terzi.

A tale scopo possono contribuire, da una parte, le misure di cui al numero 2.1.

Dall'altra, le misure organizzative ed edili fino ad allora disposte devono permettere un esercizio conforme alle raccomandazioni. Si può applicare in modo mirato l'articolo 61 LEF (sospensione individuale per malattia grave); vista l'attuale situazione, le condizioni vanno considerate in modo generoso.

L'informazione dei debitori e creditori è di grande importanza, anche e soprattutto in riferimento alle possibilità qui menzionate di procedere a operazioni senza mettere in pericolo sé stessi o gli altri e in riferimento all'articolo 33 capoverso 4 LEF (restituzione del termine).

Infine, a seconda dell'evolversi della situazione, è possibile che prima della scadenza della sospensione e delle ferie il Consiglio federale ordini ulteriori misure e che il nostro Ufficio fornisca ulteriori istruzioni o informazioni.

Domande

Per domande è a vostra disposizione in qualsiasi momento l'Ufficio di alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkg@bj.admin.ch).

UFFICIO DI ALTA VIGILANZA SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO

Prof. Rodrigo Rodriguez